

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: Febbraio 2023

## SOMMARIO

1.	FINALITÀ .....	2
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI .....	2
3.	RISORSE FINANZIARIE .....	2
4.	IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	2
5.	DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE .....	3
6.	SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA .....	4
7.	EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO .....	4
8.	TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO .....	5
9.	VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL COMUNE .....	5
10.	GRADUATORIE .....	6
11.	CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI .....	6
12.	CALCOLO DEL CONTRIBUTO.....	6
13.	DECESSO DEL RICHIEDENTE .....	7
14.	TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	7
15.	VARIAZIONE DELLE OPERE .....	7
16.	MONITORAGGIO E CONTROLLI .....	8
17.	DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE .....	8

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: <b>Febbraio 2023</b>

## **1. FINALITÀ**

Il Comune di Elmas, con il presente Bando intende definire le modalità per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, stanziati annualmente sul "Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche", e ripartite tra i vari Comuni della Sardegna, come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dall'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

## **2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;
- DGR n. 22/17 del 14/07/2022;
- Determinazione SER n.344 del 01/02/2023.

## **3. RISORSE FINANZIARIE**

Il Fondo è alimentato annualmente con le risorse stanziati dalla Legge di bilancio regionale e con le risorse trasferite dallo Stato. Le quali vengono ripartite annualmente sul Fondo tra i vari Comuni, come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dall'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

## **4. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il procedimento amministrativo è dettagliato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669. Di seguito sono riportati i punti fondamentali e alcuni aspetti di dettaglio non riportati nella medesima circolare oltre alla disciplina particolare relativa all'utilizzo dei fondi regionali per la definizione della graduatoria C.

La Regione Sardegna, ogni anno, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, sulla base del fabbisogno dichiarato dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo del medesimo anno.

Il Comune di Elmas predisporrà un bando rivolto ai cittadini, dandone comunque adeguata pubblicità in prossimità della scadenza annuale.

Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi del seguente art. 6, al Comune ove è ubicato l'immobile, entro il primo marzo di ciascun anno.

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi del successivo art. 10, determina il proprio fabbisogno e lo trasmette alla Regione entro il 31 marzo.

Le domande pervenute oltre il termine del primo marzo, se ritenute ammissibili, contribuirà alla determinazione del fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione per l'annualità successiva.

Fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo. A tal fine, l'Amministrazione comunale, dopo la presentazione della domanda, effettua un immediato accertamento, anche mediante controlli a campione, sull'ammissibilità della domanda, subordinata all'inesistenza dell'opera e al mancato inizio dei lavori. In ogni caso, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comune di Elmas da comunicazione al richiedente in merito alla necessità di procrastinare l'avvio dei lavori per consentire la suddetta verifica. Tale dilazione dei termini deve essere contenuta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: Febbraio 2023

Sulla base delle domande ritenute ammissibili, il Comune di Elmas stabilisce il proprio fabbisogno e lo comunica al SER utilizzando, nelle more della informatizzazione del procedimento, il Modello A, come descritto all'art. 11.

Contestualmente, l'Amministrazione comunale comunica al SER il Codice Unico di Progetto, singolo o cumulativo.

Il SER predispone le seguenti graduatorie provvisorie regionali:

- **Graduatoria A**, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- **Graduatoria B**, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- **Graduatoria C**, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione, i Comuni, entro 15 giorni dalla pubblicazione, possono presentare richiesta di revisione.

Trascorso il suddetto termine, il SER pubblica sul sito della Regione le graduatorie definitive.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltreché alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Il SER predispone la determinazione di impegno contabile. Ad avvenuta approvazione della determinazione da parte del Servizio di Controllo contabile della Regione, l'atto di impegno contabile è trasmesso ai Comuni i quali, entro trenta giorni, comunicano al beneficiario il valore del contributo spettante.

Nel contempo, il SER, sulla base delle disponibilità di cassa, predispone la determinazione di liquidazione ai Comuni.

Il Comune di Elmas predisporrà l'atto di impegno contabile e, in fase successiva, predisporrà la determinazione di liquidazione ai beneficiari solo a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, all'Ente la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. n. 13/1989, i contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

## **5. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE**

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) all'Ufficio Protocollo, in forma cartacea<sup>1</sup> o in forma telematica all'indirizzo protocollo@comune.elmas.ca.it, utilizzando l'Allegato 1 al presente Bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- b) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della

<sup>1</sup> Orario di apertura protocollo: Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 09:00-11:00 e Martedì 15:30-17:30

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: Febbraio 2023

precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).

- c) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando l'Allegato 2, la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, della via o piazza, del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile oltre ai dati catastali di identificazione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti chiaramente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989.
- d) La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento;

## **6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA**

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune di Elmas erogherà il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente.

## **7. EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO**

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: <b>Febbraio 2023</b>

## **8. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989).

Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di disabilità (appartamento condotto in locazione ove il portatore di disabilità risiede).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla

compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

## **9. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL COMUNE**

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune di Elmas verificherà, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, l'Ufficio Tecnico del Comune di Elmas verificherà che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

L'Ufficio Tecnico dovrà accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Non sono ammissibili le istanze per le quali nel modello A non sono riportati i dati obbligatori.

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: <b>Febbraio 2023</b>

Non sono ammissibili, per l'annualità considerata, le istanze presentate dai cittadini successivamente al primo marzo della medesima annualità.

## **10. GRADUATORIE**

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno, dai Comuni alla Regione.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie come descritto all'art. 5, alle quali seguiranno le comunicazioni di accesso al contributo agli aventi diritto da parte del Comune.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

- FASCIA A: da € 0 a € 5.000;
- FASCIA B: da € 5.001 a € 10.000;
- FASCIA C: da € 10.001 a € 15.000;
- FASCIA D: da € 15.001 a € 20.000.

## **11. CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI**

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

## **12. CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989. Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: Febbraio 2023

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato l'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.

### **13. DECESSO DEL RICHIEDENTE**

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

### **14. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

### **15. VARIAZIONE DELLE OPERE**

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune di Elmas e più precisamente l'Ufficio Tecnico, verificherà la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

<b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.</b>	<b>COMUNE DI ELMAS</b>	
	<b>BANDO PERMANENTE COMUNALE</b>	Data: <b>Febbraio 2023</b>

## **16. MONITORAGGIO E CONTROLLI**

Il Comune di Elmas procederà al monitoraggio degli interventi attraverso attività ispettive di sopralluogo in sede di richiesta del contributo e a campione in fase successiva previa erogazione del contributo spettante e trasmetterà le informazioni relative al monitoraggio della spesa e all'avanzamento degli interventi alla Regione.

## **17. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE**

Le istanze relative all'annualità 2023, presentate al Comune di Elmas prima dell'entrata in vigore del presente bando e utilizzando la previgente modulistica, mantengono la loro validità. In tal caso, il comune inviterà l'utente a integrare l'istanza con le informazioni necessarie per la predisposizione della graduatoria C.

Le disposizioni del presente bando, si applicano alle istanze relative all'anno 2023, anche se presentate prima della sua pubblicazione.

La richiesta di eventuali chiarimenti e pareri in merito al presente Bando dovranno essere formulate:

- via mail all'indirizzo [urbanistica.ediliziaprivata@comune.elmas.ca.it](mailto:urbanistica.ediliziaprivata@comune.elmas.ca.it).
- telefonicamente nelle giornate di mart. e giov dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 al tel. 070 2192253.